

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 1° GRADO CE SUL RICORSO SULLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO A IRIDE DEGLI STRANDED COSTS (€16 milioni)

**Torino, 11 febbraio 2009** – In relazione alle notizie di agenzia diffuse in data odierna che collegano la sentenza del Tribunale di Primo Grado CE al rimborso degli aiuti di stato relativi al cosiddetto periodo di “moratoria fiscale”, si precisa che tale sentenza non ha ad oggetto un presunto debito di IRIDE per il rimborso degli aiuti di stato relativi alla moratoria fiscale, bensì un credito di IRIDE relativo al rimborso dei costi non recuperabili (cosiddetti *stranded costs*) che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica.

In particolare, nel 2005, le autorità italiane hanno stabilito il rimborso ad AEM Torino (ora IRIDE) di EUR 16.338.000 a copertura degli *stranded costs*. Tale provento, in attesa di maggiori certezze sul processo di rimborso, non è stato iscritto in conto economico.

Con la decisione dell'8 novembre 2006, la Commissione UE ha sospeso il rimborso di tali costi, assimilandoli a degli aiuti di stato seppur legittimi, fino a che l'Italia avesse fornito la prova che AEM Torino non avesse beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali (“moratoria fiscale”) oppure la prova che AEM Torino avesse restituito tali aiuti insieme con gli interessi moratori.

In data 30 gennaio 2007, IRIDE ha presentato ricorso presso il Tribunale di Primo Grado UE per richiedere, *inter alia*, l'annullamento della sospensione del rimborso degli *stranded costs* sostenendo che la misura non costituiva un aiuto di Stato in quanto non era finanziata da risorse statali e non attribuiva un vantaggio gratuito ai beneficiari.

Tale ricorso è stato respinto dal Tribunale con la sentenza pubblicata in data odierna. La sentenza non pregiudica il diritto di IRIDE al rimborso degli *stranded costs*, una volta definita la posizione relativa alla “moratoria fiscale”, questione che non costituisce oggetto della sentenza odierna.